

Comune di ALTAVILLA VICENTINA

Provincia di VICENZA

**REGOLAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(D.Lgs. 31.03.1999 n. 114 e L.R. 10 del 06.04.2001)

SOMMARIO

PARTE I – INTRODUZIONE	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Individuazione dei posteggi destinati al commercio su aree pubbliche	4
PARTE II – DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SUI POSTEGGI (ISOLATI E NEL MERCATO).....	5
Art. 4 – Rilascio dell'autorizzazione/concessione.....	5
Art. 5 – Modalità di assegnazione dei posteggi ad intervenuta scadenza delle concessioni	6
Art. 6 – Requisiti per poter esercitare l'attività commerciale	7
Art. 7 – Subingresso	8
Art. 8 – Autorizzazioni temporanee	9
Art. 9 – Modalità di svolgimento dell'attività di vendita, obblighi e divieti.....	9
Art. 10 – Merci vietate sulle aree pubbliche.....	10
Art. 11 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita e la somministrazione dei generi alimentari	10
Art. 12 – Autocarri, automarket e bancarelle che utilizzano g.p.l.....	10
Art. 13 – Carri e bancarelle che utilizzano gruppi elettrogeni.....	11
Art. 14 – Disposizioni valide per gli operatori che non utilizzano g.p.l. e gruppi elettrogeni.....	11
Art. 15 – Piano di emergenza.....	12
Art. 16 – Revoca dell'autorizzazione	12
Art. 17 – Sospensione dell'autorizzazione.....	12
Art. 18 – Revoca e rinuncia alla concessione di posteggio.....	12
PARTE III – IL MERCATO	13
Art. 19 – Numero posteggi nel mercato.....	13
Art. 20 – Giornata e orari di svolgimento	13
Art. 21 – Calendario annuale del mercato	13
Art. 22 – Circolazione e sosta dei veicoli	13
Art. 23 – Modalità di assegnazione temporanea dei posteggi ai precari (“spunta”).....	13
Art. 24 – Tenuta e consultazione della pianta delle concessioni dei posteggi	14
Art. 25 – Tenuta e consultazione delle graduatorie.....	14
Art. 26 – Spostamento della sede del mercato	14
Art. 27 – Spostamento di singoli posteggi	15
Art. 28 – Migliorie nel mercato	15
Art. 29 – Mercati straordinari	15
Art. 30 – Mercatini di Natale ed eventi simili	16
PARTE IV – IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	17
Art. 31 – Autorizzazione all'esercizio	17
Art. 32 – Subingresso	17
Art. 33 – Modalità di svolgimento dell'attività	17
Art. 34 – Divieti	18
Art. 35 – Merci vietate sulle aree pubbliche.....	18
Art. 36 – Revoca dell'autorizzazione	18
PARTE V – CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	20
Art. 37 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	20
Art. 38 – Criteri di determinazione del canone.....	20
Art. 39 – Versamento del canone.....	20
Art. 40 – Subentro, cessazione e rimborsi.....	21
PARTE VI – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 41 – Sanzioni pecuniarie.....	22
Art. 42 – Attività diverse da quella commerciale	22
Art. 43 – Disposizioni finali.....	23
ALLEGATO A – TARIFFE CANONE MERCATALE.....	24

PARTE I – INTRODUZIONE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1999 n. 114 ed in attuazione della L.R. n. 10 del 06.04.2001 e l'applicazione a tali fattispecie del Canone Unico di cui all'art. 1 comma 837 e seguenti della L.160/2019.
Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune in cui si trova il posteggio;
 - b) in forma itinerante, previa autorizzazione rilasciata dal primo Comune in cui l'operatore intende iniziare ad esercitare l'attività.
2. Il regolamento è approvato e modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il parere di suddette organizzazioni è obbligatorio, non vincolante e deve pervenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere (art. 13, *comma 2*, lettera a, del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:
 - a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita al dettaglio di merci e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche e private, delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) aree pubbliche: strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualsiasi natura destinata ad uso pubblico;
 - c) mercato: area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
 - d) mercato straordinario: mercato che si svolge in giorni diversi da quelli stabiliti ed al quale possono partecipare solo gli operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione straordinaria;
 - e) posteggio: parte di area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) presenze in un mercato: numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, indipendentemente dal fatto che abbia potuto o no esercitare l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati all'oggettiva insufficienza dimensionale del posteggio;
 - g) spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo avere verificato la presenza o l'assenza degli operatori titolari di concessione di posteggio, si assegnano per quella giornata i posteggi occasionalmente liberi agli operatori precari;
 - h) operatore precario: l'operatore titolare di autorizzazione amministrativa, ma non di concessione di posteggio, il quale aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato;
 - i) autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: atto rilasciato dal Comune sede di posteggio che abilita all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - l) autorizzazione temporanea: atto rilasciato dal Comune a ditte individuali e non, purché siano iscritte al registro delle imprese e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del vigente regolamento, che abilita all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie per la durata delle medesime;

- m) settore merceologico: l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
- n) tipologia merceologica: la specifica merceologia attribuita al singolo posteggio;
- o) miglioria: facoltà per l'operatore concessionario di posteggio nel mercato di scegliere un altro posteggio tra quelli non assegnati, dello stesso settore o stessa tipologia merceologica;
- p) somministrazione di generi alimentari: vendita di alimenti e bevande effettuata per il consumo sul posto, con o senza predisposizione di impianti ed attrezzature (sedie, tavoli, posate, ecc.);
- q) produttore agricolo: l'imprenditore agricolo che vende al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalla sua azienda (D. Lgs. 228/2011);
- r) autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante: atto che abilita all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, senza assegnazione di posteggio.

Art. 3 – Individuazione dei posteggi destinati al commercio su aree pubbliche

1. Sul territorio del Comune di Altavilla Vicentina esistono i seguenti posteggi destinati all'esercizio del commercio su aree pubbliche su autorizzazione/concessione rilasciata dall'Ufficio Commercio:
 - a) n. 28 posteggi nel mercato settimanale, di cui n. 20 del settore non alimentare, n. 6 posteggi del settore alimentare, n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli, in Piazza della Libertà (mercato del Mercoledì mattina);
 - b) n. 1 posteggio in via Olmo per la vendita e la somministrazione annuale di prodotti alimentari e bevande;
 - c) n. 2 posteggi annuali in via Olmo per la vendita stagionale di prodotti agricoli, che possono essere concessi a più operatori sulla base della stagionalità del prodotto venduto (art. 4, *comma 8*);
 - d) n. 2 posteggi del settore non alimentare, uno in via IV Novembre e l'altro in via Europa (fronte cimiteri) per la vendita di fiori e piante nei mesi di Ottobre e Novembre;
 - e) n. 1 posteggio del settore alimentare (prodotti ittici) sul parcheggio di via De Gasperi (Venerdì mattina), adiacente al campo da calcio parrocchiale.
2. Gli orari delle attività autorizzate nei posteggi elencati nel precedente capoverso sono stabiliti con ordinanza sindacale.

**PARTE II – DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SUI POSTEGGI
(ISOLATI E NEL MERCATO)**

Art. 4 – Rilascio dell'autorizzazione/concessione

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Commercio contestualmente alla concessione del posteggio (di durata pari a 12 anni), con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (o ad una tipologia merceologica), sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione di posteggi liberi, concorso indetto mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) e bando pubblicato sul sito internet del Comune. La domanda deve essere compilata e spedita secondo le indicazioni contenute in suddetto bando.
2. La domanda completa dei dati richiesti, pena l'inammissibilità, deve pervenire al Comune tramite posta certificata entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, di cui al primo capoverso del presente articolo e deve essere conforme al modello pubblicato nell'avviso.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione o dei posteggi isolati di nuova istituzione si applicheranno i criteri ed i punteggi di seguito riportati:

N.	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	
1	QUALITÀ DELL'OFFERTA (vendita di prodotti di qualità, prodotti tipici locali, a km zero, merce made in Italy, prodotti biologici)	Punti 5	Gli impegni derivanti dall'applicazione dei seguenti criteri devono essere garantiti anche dagli aventi causa
2	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO (impegno a fornire ulteriori servizi, come la consegna a domicilio, la vendita informatizzata, ecc.)	Punti 3	
3	PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, ANCHE RELATIVI A CARATTERISTICHE DI COMPATIBILITÀ ARCHITETTONICA (compatibilità architettonica dei banchi, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale)	Punti 2	
	ULTERIORI CRITERI IN CASO DI PARITÀ		
4	MAGGIORE PROFESSIONALITÀ ACQUISITA NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro imprese, riferita al titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione)	Punti 3	
5	ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Punti 2	

4. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi nel mercato esistente, dei nuovi posteggi istituiti all'interno del mercato esistente e dei posteggi isolati liberi si applicheranno i criteri di seguito riportati:

N.	CRITERIO
1	<p align="center">MAGGIORE PROFESSIONALITÀ ACQUISITA NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</p> <p>(la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro imprese, riferita al titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato)</p>
2	<p align="center">ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>

5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio Commercio entro quindici giorni dalla sua pubblicazione.
6. L'autorizzazione e la contestuale concessione del posteggio sono rilasciate, secondo la graduatoria approvata, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. La scelta del posteggio da assegnare è effettuata dall'operatore, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria.
7. L'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ufficio Commercio con la concessione per un uso stagionale, per periodi inferiori all'anno (da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni). In questo caso, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
8. Posteggi isolati possono essere istituiti anche su aree demaniali non comunali, ma di cui il Comune abbia la disponibilità, previa comunicazione al proprietario dell'area.
9. L'autorizzazione abilita a svolgere:
- il commercio sul posteggio assegnato con l'autorizzazione;
 - il commercio in forma itinerante solamente nell'ambito del territorio regionale;
 - il commercio nelle fiere su tutto il territorio nazionale;
 - il commercio su posteggi temporaneamente non occupati dai titolari su tutto il territorio regionale.
10. Sull'autorizzazione alla vendita di generi alimentari deve essere riportata l'eventuale autorizzazione alla somministrazione degli stessi.
11. Ad un medesimo operatore non possono essere concessi più di due posteggi per settore merceologico nel medesimo mercato, anche se ciò avvenga per subentro (tranne nell'ipotesi di successione *mortis causa*).
12. Allo stesso produttore agricolo non può essere concesso più di un posteggio all'interno del mercato.

Art. 5 – Modalità di assegnazione dei posteggi ad intervenuta scadenza delle concessioni

1. Il Comune, verificati i requisiti di cui al successivo art. 6, assegna i posteggi secondo una graduatoria, redatta per ciascun posteggio, in base ai seguenti punteggi fino ad un massimo di cento punti, calcolati secondo il criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
- anzianità dell'esercizio dell'impresa**, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio

medesimo (a tal fine, si considera come valutabile solo l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi).

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 6 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

b) **anzianità acquisita nel posteggio** al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda, che partecipa alla selezione. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intera area commerciale.

Pertanto, vanta i 40 punti:

- il titolare della concessione/autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell'azienda;
- il titolare della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva.

In questa ipotesi:

a) la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, devono essere mantenuti dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando;

b) il titolare della concessione/autorizzazione ha la facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la presentazione delle domande, di riaffittare l'azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di affitto, che non potrà avere una durata superiore alla data di scadenza del titolo concessorio.

- l'affittuario dell'azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione.

2. Qualora, eseguita la valutazione in base ai criteri elencati al primo comma del presente articolo, venga riportata una parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in base al criterio riferito all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Per poter partecipare alla procedura di assegnazione bisogna, a pena di esclusione, dimostrare di avere sanato eventuali morosità nei confronti del Comune.

Art. 6 – Requisiti per poter esercitare l'attività commerciale

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione, di cui alla L. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni, di cui al *comma* 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del *comma* 1, lettere b), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti, di cui al *comma* 1, devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, *comma* 3, del D.P.R. 252/1998.
 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
 7. L'attività di commercio su aree pubbliche è soggetta al requisito di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri enti previdenziali. Le imprese devono indicare al Comune, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica delle regolarità contributive. Qualora il Comune accerti l'assenza di regolarità contributiva in capo ad un operatore, ne sospende l'autorizzazione per centoventi giorni o fino al giorno della sua regolarizzazione se antecedente.

Art. 7 – Subingresso

1. Il subingresso è subordinato ad autorizzazione, la cui istanza deve essere corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, di cui all'articolo precedente, dalla documentazione sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e da copia del contratto redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata.
2. L'istanza, accompagnata dalla autocertificazione del possesso dei requisiti, di cui all'art. 6, e dalla documentazione sulla regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o altro istituto previdenziale, va presentata dal subentrante, pena la decadenza, entro sessanta giorni dall'atto

di cessione o affidamento in gestione dell'attività, in caso d'atto tra vivi, oppure entro sei mesi dal decesso del titolare. Il subentrante *mortis causa*, qualora non sia in possesso di suddetti requisiti, può continuare ad esercitare l'attività del dante causa per i sei mesi successivi.

3. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare (ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione al R.E.A.) e le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.
4. La concessione del posteggio scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.
5. Il subentrante per atto tra vivi deve essere in possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 6, all'atto della presentazione della domanda di subentro.
6. Il subentrante non può vendere prodotti diversi dal settore merceologico o dalla tipologia merceologica attribuita dal Comune al posteggio.

Art. 8 – Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni tradizionali, l'Ufficio Commercio può rilasciare autorizzazioni temporanee per la durata dell'evento a soggetti già iscritti alla camera di commercio, dotati di regolare D.U.R.C. ed in possesso dei requisiti, di cui all'art. 6.
2. Gli organizzatori dovranno consegnare al Comune, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'evento, la planimetria dell'area interessata da quest'ultimo, con evidenziati i posteggi da concedere ai soggetti, di cui al precedente *comma*.
3. L'autorizzazione è rilasciata nei limiti degli spazi disponibili, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base alla maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A.
4. Le domande devono pervenire non prima di venti giorni dall'inizio della manifestazione. Quelle che dovessero pervenire prima di tale termine, si ritengono ricevute, al fine dell'ordine cronologico, il primo giorno utile.
5. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più d'una autorizzazione al medesimo soggetto.
6. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13 e 14.
7. Eccezionalmente potranno essere temporaneamente autorizzati a partecipare al mercato settimanale i commercianti locali allo scopo di promuovere la loro attività.

Art. 9 – Modalità di svolgimento dell'attività di vendita, obblighi e divieti

1. Gli operatori commerciali devono tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli secondo le modalità impartite dal locale ufficio ecologia.
2. Il posteggio non dovrà mai essere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. L'operatore può vendere solo i prodotti riferiti al settore merceologico autorizzato o alla tipologia merceologica riferita al posteggio.
5. E' vietato attirare l'attenzione della clientela con grida, clamori e altri mezzi sonori. Non è consentito l'uso d'apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari.
6. E' obbligatorio per tutti i concessionari di posteggio indicare in modo leggibile e chiaro il prezzo di vendita al pubblico della merce esposta, mediante l'uso di cartelli o di altri mezzi idonei allo scopo.
7. I concessionari non possono occupare superficie maggiore di quella assegnata, né un posteggio diverso da quello assegnato, né occupare, anche se con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. Le tende di protezione dei banchi (e quant'altro avente tale finalità) devono essere posizionate in modo da lasciare libero il passaggio e da non precludere la visuale degli altri banchi.

8. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
9. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, fatte salve cause di forza maggiore connesse a gravi intemperie o a necessità comprovate e documentate al Comune. L'operatore che si assenta immotivatamente sarà considerato assente per l'intera giornata.
10. L'attività lavorativa deve essere svolta nel rispetto anche delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 ("Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").
11. Laddove è stata predisposta la fornitura di energia elettrica è obbligatorio l'utilizzo della stessa per l'esercizio dell'attività commerciale. I cavi elettrici di collegamento del banco al quadro elettrico comunale dovranno essere protetti da appositi copricavi, secondo la normativa CEE.
12. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda.
13. Se il concessionario ha dipendenti deve redigere, aggiornare e presentare al Comune il "documento di valutazione del rischio" previsto dal D. Lgs. 81/2008. Inoltre, titolare e dipendenti devono partecipare ai corsi di formazione.

Art. 10 – Merci vietate sulle aree pubbliche

1. Non sono consentite la vendita e l'esposizione delle seguenti merci:
 - a) oggetti preziosi;
 - b) esplosivi ed armi, fatta eccezione per gli strumenti da punta e da taglio, se autorizzati dal Questore.
2. Non sono consentite la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi e purché la quantità contenuta nei singoli recipienti:
 - a) non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche con un contenuto d'alcool superiore al 21% del volume;
 - b) non sia inferiore a litri 0,33 per le bevande alcoliche con un contenuto d'alcool inferiore al 21% del volume.
3. Non sono consentite la vendita e l'esposizione di animali.

Art. 11 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita e la somministrazione dei generi alimentari

1. Il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti devono avvenire nel rispetto della normativa sanitaria contenuta, in particolare, nell'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e successive modifiche.
2. Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme del settore, anche alla sospensione dell'esercizio dell'attività per venti giorni (o, comunque, per il tempo necessario a ripristinare la conformità alle norme igienico-sanitarie), salvo il termine diversamente imposto da altre norme di settore.
3. Per essere autorizzati alla somministrazione dei generi alimentari gli operatori devono essere in possesso del requisito professionale prescritto dall'art. 6, *comma* 6.

Art. 12 – Autocarri, automarket e bancarelle che utilizzano g.p.l.

1. Il titolare del carro che utilizza g.p.l. deve possedere:
 - a) una dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/1998, *ex* L. 46/1990 e successive modifiche;
 - b) certificazione collaudo decennale a tenuta delle bombole del g.p.l. e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;

- c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del D.M. 19/08/1996);
 - d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra.
2. Suddetta documentazione deve essere consegnata in copia al Comune.
 3. Ogni carro dovrà essere dotato di almeno due estintori d'incendio portatili, con capacità estinguente pari a 21A 89B-C, debitamente omologati e revisionati in base alla normativa vigente (almeno ogni sei mesi). La certificazione di avvenuta revisione deve essere consegnata al Comune.
 4. La distanza tra il filo fabbricato eventualmente presente ed il filo mezzo deve essere di almeno m. 5,00. La distanza che deve intercorrere tra gli autocarri ed eventuali aperture poste sul manto stradale deve essere di almeno m. 6.00; in alternativa, è consentito sigillare le aperture presenti.
 5. La distanza tra autocarri utilizzanti g.p.l. o tra autocarro utilizzante g.p.l. ed altro banco di vendita deve essere di almeno 5,00 m.
 6. E' vietato tenere nel vano contenente l'impianto di alimentazione a g.p.l. un numero di bombole superiore a quello previsto dalla ditta costruttrice. E' vietato tenere bombole vuote o, se piene, non allacciate agli utilizzatori. Le bombole non possono essere collocate all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato.
 7. Le bombole devono essere inaccessibili al pubblico.
 8. La portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli può essere uguale o inferiore a 35 kw e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE.
 9. Ogni bancarella che utilizza g.p.l. può avere al massimo 2 bombole da 25 kg ciascuna. Gli impianti elettrici e di illuminazione devono essere dotati di idonea documentazione.
 10. Gli operatori commerciali devono essere formati, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, sui rischi presenti nella loro attività attraverso corsi articolati in quattro ore. Gli operatori commerciali dovranno sottoporsi ad aggiornamento ogni tre anni con un corso di almeno due ore di durata.
 11. Per motivi di sicurezza, sono vietate le operazioni di installazione e sostituzione delle bombole di g.p.l. nell'area di mercato.

Art. 13 – Carri e bancarelle che utilizzano gruppi elettrogeni

1. Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 9, *comma* 11, l'operatore che utilizza gruppi elettrogeni deve consegnare al Comune idonea documentazione tecnica e le certificazioni di conformità relative all'impianto elettrico, con gli allegati obbligatori per legge.
2. L'operatore dovrà tenere a disposizione almeno due estintori con capacità estinguente pari a 21A 89B-C, debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente.
3. Suddetta documentazione deve essere consegnata in copia al Comune.
4. L'inquinamento acustico dovrà essere nei limiti dettati in materia dal regolamento comunale e non sono ammessi apparecchi che esalano fumi.

Art. 14 – Disposizione valide per gli operatori che non utilizzano g.p.l. e gruppi elettrogeni

1. Gli operatori che non utilizzano g.p.l. e gruppi elettrogeni devono tenere a disposizione del banco mobile almeno un estintore con capacità estinguente pari a 21A 89B-C, debitamente omologato e periodicamente revisionato in base alla normativa vigente.
2. Tutti gli operatori (inclusi quelli di cui al precedente articolo) devono essere formati sui rischi presenti nella loro attività attraverso corsi articolati in due ore di teoria, due ore di pratica. Dovranno sottoporsi ad aggiornamento ogni tre anni con un corso di almeno due ore di durata.

Art. 15 – Piano di emergenza

1. Tutti gli operatori dovranno conservare e rispettare il piano di emergenza e sicurezza loro consegnato dal Comune. Ogni aggiornamento del piano non comporterà modifica al presente regolamento.

Art. 16 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'organo comunale competente dispone con proprio provvedimento la revoca dell'autorizzazione qualora si accerti il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'operatore non inizia l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo dello stesso per 17 giornate, anche non consecutive, nell'anno solare, fatte salve le assenze per malattia o gravidanza che dovranno essere giustificate per iscritto al Comune, con allegata idonea documentazione, entro trenta giorni dall'assenza;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti, di cui all'art. 6;
 - d) decorso del periodo di sospensione, di cui all'art. 6, *comma 7*, senza che l'operatore abbia regolarizzato la sua posizione contributiva.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

Art. 17 – Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione (e, quindi, l'esercizio dell'attività) è sospesa:
 - a) nel caso previsto dall'art. 9, *comma 2*;
 - b) nel caso previsto dall'art. 39, *comma 6*;
 - c) fino a venti giorni, in caso di particolare gravità o di recidiva (ossia quando l'operatore ha commesso la stessa violazione per due volte in un anno). Si considerano di particolare gravità: l'abbandono di rifiuti a terra; i danneggiamenti alla sede stradale, all'arredo urbano, al patrimonio arboreo; la vendita di prodotti del settore merceologico (o merceologia) diverso da quello autorizzato;
 - d) nel caso previsto dall'art. 6, *comma 7*. Questa sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio.

Art. 18 – Revoca e rinuncia alla concessione di posteggio

1. La concessione del posteggio è revocata:
 - a) contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, nel caso previsto dall'art. 16, *comma 1*, lettera b);
 - b) nei casi di cui all'art. 39, *comma 7*, all'art. 26, *comma 4* e all'art. 27, *comma 4*;
 - c) nel caso previsto dall'art. 16, *comma 1*, lettera d).
 - d) il mancato rispetto delle disposizioni, di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche alla revoca della concessione del posteggio, secondo la procedura dettata dall'art. 19, *comma 3*, della L. 241/1990.
2. L'operatore può sempre rinunciare all'assegnazione del posteggio mediante comunicazione scritta. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia dal momento di ricevimento dello stesso da parte del Comune.

PARTE III – IL MERCATO

Art. 19 – Numero posteggi nel mercato

1. Il mercato settimanale di Altavilla Vicentina è costituito da n. 28 posteggi, di cui n. 20 del settore non alimentare, n. 6 posteggi del settore alimentare, n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli, sull'area di Piazza della Libertà descritta nell'allegata planimetria.

Art. 20 – Giornata e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nella mattina di Mercoledì. Gli orari di inizio e conclusione delle operazioni di vendita sono stabiliti con ordinanza sindacale.
2. Gli operatori entro l'ora di inizio devono avere installato il proprio banco - autoservizio e le attrezzature consentite sull'area a ciascuno assegnata.
3. Il banco – autoservizio e suddette attrezzature possono essere installate sul mercato fino ad un massimo di un'ora prima dell'orario di inizio. Gli operatori non possono sgomberare l'area prima dell'orario di conclusione stabilito nell'ordinanza sindacale, se non per gravi intemperie od in caso di necessità comprovata, non imputabile alla volontà dell'operatore. In questi casi, ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero. L'operatore che si assenta immotivatamente è considerato assente per l'intera giornata.
4. Entro al massimo un'ora dall'orario di conclusione stabilito nell'ordinanza sindacale, tutti gli operatori devono avere sgomberato l'intera area di mercato, così da poter essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
5. Qualora il mercato settimanale cada in una giornata festiva, il medesimo può essere anticipato o posticipato o effettuato in deroga nella medesima giornata, sulla base del calendario di cui al successivo articolo.

Art. 21 – Calendario annuale del mercato

1. Entro il 30 Settembre il Comune predispone il calendario per l'anno successivo del mercato, contenente gli eventuali spostamenti dovuti a concomitanti festività e le deroghe.

Art. 22 – Circolazione e sosta dei veicoli

1. Sull'area sede di mercato sono vietate la sosta e la circolazione dei veicoli durante l'orario di cui all'art. 20, *comma* 1, fatti salvi i mezzi d'emergenza e di pubblica sicurezza, secondo le altre indicazioni contenute in apposita ordinanza.
2. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio totale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio nel caso di sostituzione del veicolo, a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato, che non intralci il passaggio degli automezzi d'emergenza e di pubblica sicurezza. Non è ammessa la riduzione del posteggio.

Art. 23 – Modalità di assegnazione temporanea dei posteggi ai precari ("spunta")

1. I concessionari di posteggi, i quali non abbiano installato il proprio banco - autoservizio e le attrezzature consentite entro l'ora di inizio delle operazioni di vendita, non potranno più accedere alle operazioni mercatali di giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario d'inizio sono assegnati per quel giorno dal Comando di Polizia Locale ai precari che dovranno essere dotati d'idonea attrezzatura ed essere in possesso di valida autorizzazione in originale.

3. L'operatore precario che per la prima volta si presenta alla "spunta" deve consegnare all'Agente di Polizia Locale fotocopia dell'autorizzazione, di cui al precedente capoverso, il modulo sulla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.), la documentazione attestante il versamento anticipato del canone dovuto per cinque occupazioni (che saranno di volta in volta scalate, al verificarsi dell'effettiva occupazione). A queste condizioni, sarà immediatamente inserito all'ultimo posto della "graduatoria precari" dall'Agente di Polizia Locale in servizio quel giorno.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "graduatoria precari", di cui all'art. 25.
5. Nel caso non siano presenti operatori del settore merceologico del posteggio vacante, quest'ultimo non sarà assegnato. Il precario assegnatario non può vendere merce diversa dal settore merceologico del posteggio.
6. Il precario assegnatario di posteggio che vi rinuncia perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
7. Il precario assegnatario di posteggio che abbandona il mercato prima dell'ora di conclusione delle operazioni di vendita o che non inizia concretamente le operazioni di vendita perde la presenza maturata in quel giorno.
8. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta l'azzeramento delle presenze.

Art. 24 – Tenuta e consultazione della pianta delle concessioni dei posteggi

1. Nell'ufficio commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque vi abbia interesse l'originale della planimetria, con l'indicazione dei posteggi numerati e suddivisi tra alimentari, non alimentari e produttori agricoli.
2. La planimetria va tenuta aggiornata agli eventuali provvedimenti comunali adottati a riguardo.
3. Copia della planimetria è depositata nel Comando di Polizia Locale per l'attività di vigilanza di competenza.

Art. 25 – Tenuta e consultazione delle graduatorie

1. L'ufficio comunale predispone due distinte graduatorie:
 - ✓ la graduatoria degli operatori assegnatari di posteggio (detta "graduatoria assegnatari"), aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri di priorità: anzianità di presenza nel mercato dell'operatore (escluso il periodo di precariato); maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - ✓ la graduatoria degli operatori precari (detta "graduatoria precari"), distinta tra settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nella lettera f) dell'art. 2.
2. Gli agenti di Polizia Locale prendono nota giornalmente delle assenze degli operatori assegnatari e delle presenze degli operatori precari (precisando se vi è stata o meno assegnazione di posteggio), ne danno comunicazione scritta all'Ufficio Commercio che le annota su apposito registro e vigilano sullo svolgimento delle operazioni mercatali.
3. Le graduatorie ed il registro sono pubblici e consultabili nell'Ufficio Commercio durante gli orari di apertura al pubblico.

Art. 26 – Spostamento della sede del mercato

1. Il Comune con delibera di Consiglio Comunale può spostare la sede del mercato in un'area a norma con il presente regolamento, adottando le soluzioni atte a consentire agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni di quella originaria. Con provvedimento del responsabile del servizio la sede può essere temporaneamente spostata per ragioni di urgenza, quindi non programmabili, per il tempo necessario a ripristinare lo *status quo ante*.

2. Il Comune comunica per iscritto agli operatori l'ubicazione della nuova area, invitandoli ad esprimere la loro preferenza nella scelta del posteggio entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
3. In caso di disaccordo, il Comune procederà all'assegnazione dei posteggi secondo l'ordine risultante dalla "graduatoria assegnatari", di cui all'art. 25.
4. In caso di ingiustificato rifiuto al trasferimento, si procederà alla revoca dell'assegnazione del posteggio originario.

Art. 27 – Spostamento di singoli posteggi

1. Il Comune, esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza o per cause di forza maggiore, può spostare singoli posteggi, adottando le soluzioni atte a consentire agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni di quella originaria. Tale spostamento non dà luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento della planimetria, di cui all'art. 24.
2. Il Comune comunica per iscritto all'operatore la nuova ubicazione del posteggio, concedendogli dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per presentare eventuali osservazioni, che il Comune esaminerà entro i successivi dieci giorni.
3. Qualora i posteggi da spostare siano più d'uno e vi sia disaccordo tra gli operatori, il Comune procederà all'assegnazione dei posteggi secondo l'ordine risultante dalla "graduatoria assegnatari", di cui all'art. 25.
4. In caso di ingiustificato rifiuto al trasferimento, si procederà alla revoca dell'assegnazione del posteggio originario.

Art. 28 – Migliorie nel mercato

1. Qualora uno o più posteggi dovessero rendersi liberi il Comune procederà ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Prima di indire il concorso pubblico, di cui all'art. 4 del presente regolamento, il Comune invita per iscritto gli assegnatari di posteggio dello stesso settore di quello resosi libero a formulare domanda di migliorare la propria posizione, indicando il termine e le modalità per la presentazione della medesima.
3. La mancata presentazione della domanda o la presentazione della stessa oltre i termini o con modalità diverse da quelle prescritte, sarà considerata rinuncia a modificare la propria posizione.
4. In caso di più domande per lo stesso posteggio, la miglioria sarà concessa a chi occupa la posizione più alta nella "graduatoria assegnatari", di cui all'art. 25, e, in caso di parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancata assegnazione dopo due pubblicazioni al B.U.R. si procederà con la soppressione, fatta salva la facoltà per il Comune di utilizzare lo spazio libero per fini istituzionali.

Art. 29 – Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari, essendo prosecuzione di quello settimanale, possono partecipare solo gli operatori titolari del mercato, di cui all'art. 3, *comma* 1, lettera a).
2. I mercati straordinari possono avere luogo solo se ad essi parteciperà almeno il 25% dei titolari di posteggio.
3. La mancata partecipazione al mercato straordinario, non giustificata da malattia o da comprovate situazioni di forza maggiore, da parte di coloro che avevano dato la loro disponibilità è considerata assenza.

Art. 30 – Mercatini di Natale ed eventi simili

1. Il Comune può organizzare Mercatini di Natale ed altri analoghi eventi su suolo pubblico, anche attraverso il conferimento di incarichi alle locali libere forme associative.
2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 ,13 e 14.

PARTE IV – IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 31 – Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal primo Comune in cui il richiedente intende iniziare a svolgere l'attività a chi è in possesso:
 - a) dei requisiti di cui all'art. 6;
 - b) del requisito di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri enti previdenziali. Le imprese devono indicare al Comune, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica delle regolarità contributiva. Qualora il Comune accerti l'assenza di regolarità contributiva in capo ad un operatore, ne sospende l'autorizzazione per centoventi giorni o fino al giorno della sua regolarizzazione se antecedente. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla stessa data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e, comunque, entro i sessanta giorni successivi.
2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
3. L'autorizzazione abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale;
 - b) alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
 - c) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove quest'ultimo si trova per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago.
4. Sull'autorizzazione alla vendita di generi alimentari deve essere riportata l'eventuale autorizzazione alla somministrazione degli stessi.

Art. 32 – Subingresso

1. Il subingresso da parte di un soggetto in possesso dei requisiti, di cui all'art. 6, è subordinato a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 della L. 241/1990).
2. La segnalazione, accompagnata dall'autocertificazione del possesso dei requisiti elencati nell'art. 6 e dalla documentazione sulla regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o altro istituto previdenziale, va presentata dal subentrante al primo Comune in cui intende iniziare l'attività itinerante, pena la decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività, in caso d'atto tra vivi oppure entro sei mesi dal decesso del titolare. Il subentrante *mortis causa*, qualora non sia in possesso di suddetti requisiti, può continuare ad esercitare l'attività del dante causa per i sei mesi successivi.

Art. 33 – Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica o aperta al pubblico, fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 34, con qualsiasi mezzo mobile, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi collocati direttamente a terra e siano rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore sullo stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
4. Dopo ogni spostamento, non è ammesso ritornare al punto precedente.

5. L'operatore ha l'obbligo di comunicare in modo chiaro e visibile al pubblico il prezzo della merce posta in vendita, mediante idonei cartelli.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 34 – Divieti

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, in ogni caso, in tutte le strade in cui non esiste ampio spazio per la sosta sia del veicolo dell'operatore commerciale che dei veicoli di eventuali utenti (senza intralciare le sedi di scorrimento).
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere svolto durante le giornate di svolgimento del mercato settimanale nelle aree circostanti quest'ultimo, fino ad una distanza di 250 metri dal posteggio più vicino.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato lungo le seguenti strade e zone:
 - a) via Verona, via Tavernelle, via Olmo, e relative controstrade di servizio, nonché via Altavilla, via Lonigo, via Tabernulae, via Paganini (nel tratto compreso tra via Olmo e via Tovo);
 - b) entro un raggio di 100 metri dagli istituti scolastici, da Villa Valmarana - Morosini, dalla Residenza per anziani "Papa Luciani", dalle strutture mediche, dai cimiteri;
 - c) entro un raggio di 100 metri dagli edifici di culto riconosciuti dallo Stato (ad esclusione del periodo in cui è previsto lo svolgimento della sagra annuale, alla cui partecipazione gli operatori possono essere ammessi con le modalità dettate nell'art. 8 del presente regolamento).
4. Ai divieti, di cui ai *comma* 2 e 3, sono ammesse deroghe in occasione di manifestazioni straordinarie, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale o realizzate in collaborazione con la medesima.
5. La rappresentazione cartografica delle zone in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consultabile presso il Comando di Polizia Locale durante l'apertura al pubblico.
6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone individuate dal Sindaco con ordinanza per motivi igienico-sanitari o d'ordine pubblico.
7. Non è consentita la sosta davanti alle banche e agli sportelli automatici di pertinenza.
8. Le disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 35 – Merci vietate sulle aree pubbliche

1. Oltre a quanto elencato nell'art. 10, non sono consentite la vendita e l'esposizione di funghi freschi allo stato sfuso, anche se si tratta di produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 36 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando è accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare non ha provveduto all'iscrizione nel registro delle imprese o all'apertura della posizione IVA entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione (salvo proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità);
 - b) titolare dell'autorizzazione sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6;
 - d) il titolare dell'autorizzazione commette ulteriore violazione delle norme igienico - sanitarie, dopo la sospensione dell'attività per lo stesso motivo;

- e) l'operatore è divenuto irreperibile ed è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 223/1989;
- f) non regolarizza la propria posizione entro il termine di cui all'art. 6, *comma 7*.

PARTE V – CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 37 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal regolamento del canone unico.
3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
4. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dall'art. 20 del presente regolamento.
5. Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale e riportate nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 38 – Criteri di determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa di cui all'allegato A, in relazione alle ore di occupazione consentite di cui all'art. 20.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, la tariffa da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotta del 40%.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, la tariffa da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotta del 40%.

Art. 39 – Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 255.
5. Per le occupazioni di cui al comma 3 del precedente art. 38, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
6. In caso d'inadempienza, il Comune sospende la partecipazione dell'operatore al mercato o all'occupazione del singolo posteggio per la durata del mancato versamento. Di eventuali inadempienze l'Ufficio Tributi dà comunicazione all'Ufficio Commercio ogni sei mesi.
7. Se l'inadempienza supera i sei mesi, il Comune revoca la concessione del posteggio.
8. Spetta al Responsabile dell'Area Finanziaria avviare il procedimento per la riscossione coattiva dei tributi non versati dagli operatori commerciali.

Art. 40 – Subentro, cessazione e rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma dell'art. 7 del presente regolamento, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa ai sensi dell'art 18 del presente regolamento con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore.

PARTE VI – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Sanzioni pecuniarie

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla legge regionale o da altre leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le modalità sotto riportate:

VIOLAZIONE ACCERTATA	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Autorizzazione non originale (per spuntisti)	75,00	500,00
L'Operatore occupa un posteggio diverso da quello risultante dalla propria concessione	100,00	600,00
Vendita nel mercato di prodotti diversi da quelli autorizzati	75,00	500,00
Sconfinamento rispetto alle misure del posteggio assegnato (con i banchi, con merce per terra o sui banchi, con merce appesa alle tende o agli ombrelloni, con scatoloni o altro, collocare tende o merci in modo da intralciare, ingombrare o danneggiare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico e gli spazi di rispetto tra i posteggi)	75,00	500,00
Posteggio in cui non è stata effettuata correttamente la raccolta differenziata	25,00	300,00
Posteggio che al momento del passaggio della spazzatrice risulta sporco (presenza di residui di alimenti o di carte, cartoni, oggetti vari non riposti negli appositi contenitori o ordinatamente accatastata sul marciapiede retrostante)	25,00	300,00
Posteggio utilizzato per la vendita del pesce non adeguatamente disinfettato e deodorato	25,00	300,00

2. Le violazioni al presente regolamento verranno sanzionate da parte della Polizia Locale cui compete la vigilanza sul rispetto delle norme in esso contenute. In caso di violazioni al presente regolamento commesse dagli operatori commerciali la Polizia Locale ne dà, inoltre, comunicazione scritta all'Ufficio Commercio del Comune.
3. L'aggiornamento dell'importo di suddette sanzioni non comporta modifica al presente regolamento.

Art. 42 – Attività diverse da quella commerciale

1. Possono chiedere di essere autorizzati ad occupare suolo pubblico nel mercato anche coloro che sono interessati a promuovere la propria attività di produzione di beni o fornitura di servizi, ad effettuare raccolte firme, propaganda elettorale ed attività similari diverse da quella commerciale (D. Lgs. 114/1998).
2. Nell'istanza il richiedente dovrà impegnarsi a non esercitare alcuna attività di vendita, ad occupare esclusivamente i mq. concessi e sul punto indicato nell'autorizzazione, a dare preventiva comunicazione scritta delle eventuali assenze, a pagare il canone occupazione spazi ed aree pubbliche, se dovuto ai sensi della normativa vigente in materia e così come quantificata dall'Ufficio Tributi del Comune di Altavilla Vicentina, a non abbandonare sul luogo alcun tipo di rifiuto, pena la revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni stabilite per legge.
3. Il Comune rilascerà le autorizzazioni nei limiti degli spazi disponibili sull'area mercatale e nel rispetto delle corsie riservate ai mezzi di soccorso ed evidenziate nel piano d'emergenza, di cui all'art. 15.

Art. 43 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia e s.m.i.:
 - D. Lgs. 114/1998
 - D. Lgs. 228/2001
 - D. Lgs. 59/2010
 - L.R. 10/2001
 - L.R. 14/2013
 - D.G.R.V. 1902/2001 e successive delibere di modifica
 - D.G.R.V. 986/2013
 - L.R. 7/2008
 - D. Lgs. 81/2008
 - Circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile/Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Il presente regolamento abroga il precedente.

ALLEGATO A – TARIFFE CANONE MERCATALE

Tariffa annuale (permanente)	40,00
Tariffa giornaliera (temporanea)	0,70

Tipologia di occupazione di suolo pubblico	Coefficiente tariffa giornaliera
Tariffe Mercato	
Occupazioni mercato posto fisso	0,20
Occupazioni mercato precari (a spunta)	0,20

La determinazione del coefficiente è stata effettuata applicando le riduzioni previste dall'art. 38 del presente regolamento e pertanto la tariffa così determinata è già comprensiva della riduzione del 40% come indicato nel predetto articolo.